

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 02 marzo 2021

## D.G. Sport e giovani

**D.d.u.o. 23 febbraio 2021 - n. 2416****Determinazioni in merito alla dgr 25 gennaio 2021 - N. XI/4209: Grandi Eventi Sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi per eventi realizzati nell'anno 2021**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
SOSTEGNO AL SISTEMA SPORTIVO

Richiamate:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
- la d.g.r. n. 7108 del 25 settembre 2017 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di Stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020 (di concerto con gli Assessori Brianza e Rossi)», registrata dalla Commissione Europea il 6 ottobre 2017 con n. SA.49295;
- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto sa.49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 comunicata alla Commissione e registrata con il numero sa 60703

Richiamata:

- la d.g.r. n. 4209 del 25 gennaio 2021 avente ad oggetto «Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi per eventi realizzati nell'anno 2021» con la quale la Giunta regionale ha deliberato: di approvare i criteri per la concessione ed erogazione di contributi ai grandi eventi sportivi realizzabili sul territorio lombardo nell'anno 2021 e che prevede;
- di consentire la presentazione della domanda a valere sull'anno 2021 solamente:
  - A) agli eventi assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo.
  - B) agli eventi assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto (ad es. Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc).

C) agli eventi riconosciuti di «alto livello sportivo» e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive.

Considerato che con la sopraccitata d.g.r. 4209 del 25 gennaio 2021 si è stabilito:

- di prevedere per i potenziali beneficiari qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e rilevanza non locale, che i contributi oggetto del bando saranno concessi, per la parte di cofinanziamento regionale, nel rispetto del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (aiuti «De Minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- che, qualora la concessione di nuovi aiuti «De Minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;

Stabilito che, a seguito di valutazione ed istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopraccitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'Art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 e nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo); per il de minimis la d.g.r. quadro ha previsto la possibilità di rideterminazione in base la disponibilità del plafond pari a euro 70.000.000,00;

Ribadito che come previsto dalla d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020, dai commi 10, 11 e 12 dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso; e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione; ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero:
  - ovvero, in alternativa per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Ritenuto inoltre che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 non saranno concessi nei seguenti casi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano

essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Reg (UE) 972/2020;

- non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg.(UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;

Ritenuto inoltre che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:

- alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg.UE 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto, altresì, che, in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'evento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r.445/2000 che in caso di Reg (UE) 1407/2013 - De Minimis:

- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, in caso di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 «De Minimis»;
- che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r.445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett.c) e d) dell'art.2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- e in caso di applicazione del Regolamento che attestati, di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Reg.(UE) 651/2014;

Ritenuto, altresì, di consentire ai soggetti la presentazione della domanda per eventi a valere sul 2021 per eventi:

- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo;
- organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto;
- riconosciuto di «alto livello sportivo» e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive, di alto livello sportivo di interesse internazionale;

Vista la dotazione finanziaria di stabilire che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti per tutto il 2021 è complessivamente di 675.000,00 euro a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» che presenta la necessaria disponibilità di cui:

- 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

Ritenuto opportuno di demandare al Dirigente competente, oltre alle attività previste dalla d.g.r. 4209 del 25 gennaio 2021, anche l'approvazione delle graduatorie, come risultante dall'istruttoria tecnica delle domande, svolta dall'apposito Nucleo di valutazione previsto dalla citata delibera;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Bando per la concessione di contributi a Grandi eventi sportivi 2021 realizzati sul territorio lombardo, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dall'art.

2 della l. 241/90, decorrenti dal 25 gennaio 2021, data di approvazione dei criteri per la concessione ed erogazione dei contributi relativi ai Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo (d.g.r. 4209/2021);

Vista la comunicazione del 23 febbraio 2021 della UO Semplificazione, trasformazione digitale e Sistemi informativi, competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente decreto rientra tra le competenze del Dirigente della Unità Organizzativa Sostegno al Sistema Sportivo, come individuate dai sopra richiamati provvedimenti;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Per le motivazioni sopra espresse

#### DECRETA

1. di approvare il Bando per la concessione di contributi a Grandi eventi sportivi anno 2021 realizzati sul territorio lombardo d.g.r. 4209 del 25 gennaio 2021 come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che la dotazione finanziaria per la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti per tutto il 2021 è complessivamente di 675.000,00 euro a carico del capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per Grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere internazionale» che presenta la necessaria disponibilità di cui:

- 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 (per eventi rendicontabili nel 2021);
- 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 (per eventi rendicontabili nel 2022);

3. di stabilire che, a seguito di valutazione ed istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'Art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata 4091 del 21 dicembre 2020 (SA 60703), e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par.6), ai costi ammissibili (par.7-a; 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di demandare al Dirigente competente:

- l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;
- gli adempimenti in materia di registrazione ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;
- le verifiche di cui agli artt.13 e 15 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- approvazione delle graduatorie risultanti dall'istruttoria tecnica delle domande, svolta dall'apposito Nucleo di valu-

## Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 02 marzo 2021

tazione;

5. di dare atto che l'assegnazione dei contributi a favore dei beneficiari e i relativi adempimenti saranno oggetto di successivi provvedimenti del Dirigente competente, secondo le modalità stabilite dal bando di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Marco Cassin

— • —

Allegato A)

**Determinazioni in merito alla dgr 25 gennaio 2021 - n. XI/4209: Grandi eventi sportivi sul territorio lombardo relativamente al triennio: approvazione dei criteri di concessione ed erogazione dei contributi per eventi realizzati nell'anno 2021**

*INDICE*

**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti beneficiari
- A.4 Dotazione finanziaria
- A.5 Eventi non ammissibili
- A.6 Presentazione delle domande

**B. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**

- B.1 Elementi del contributo
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie di ammissibilità
  - B.3.1 Spese ammissibili al contributo (regime "de minimis" e caso di non svolgimento attività economica)*
  - B.3.2 Spese ammissibili al contributo (regime di esenzione di cui al Reg. 651/2014)*
  - B.3.3 Determinazione contributo regionale*

**C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
  - C.3.1 Modalità e tempi del processo*
  - C.3.2 Istruttoria formale*
  - C.3.3 Istruttoria tecnica*
  - C.3.4 Integrazione documentale*
  - C.3.5 Concessione dell'erogazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
  - C.4.1 Adempimenti post concessione*
  - C.4.2 Erogazione del contributo*
  - C.4.3 Rendicontazione*
  - C.4.4 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

**D. DISPOSIZIONI FINALI**

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoca e rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Ispezioni e controlli
- D.4 Monitoraggio dei risultati
- D.5 Responsabile del procedimento
- D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.7 Trattamento dati personali
- D.8 Diritto di accesso agli atti
- D.9 Riepilogo date e termini temporali
- D.10 Allegati/Informative e Istruzioni

## **Allegato A**

### **REGIONE LOMBARDIA**

#### **GRANDI EVENTI SPORTIVI**

##### **Bando per la concessione di contributi a Grandi Eventi Sportivi per l'anno 2021**

#### **A - INTERVENTI, SOGGETTI, RISORSE**

##### **A.1 Finalità e obiettivi**

Con DGR n. 4209 del 25.01.2021, Regione Lombardia ha approvato i criteri per la concessione di contributi ai Grandi Eventi Sportivi, da ora in poi GES, realizzati sul territorio lombardo con l'obiettivo di sostenere iniziative, che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio la cui organizzazione e presenza di pubblico è stata duramente colpita dalla emergenza sanitaria COVID-19, con compromissione dell'importante ruolo territoriale, riferito anche alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale, riguardo anche alla diffusione dello sport in generale.

Il presente Bando ha la finalità di disciplinare le modalità attuative relative ai sopracitati criteri e riguardanti:

- A) eventi assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali vavevoli per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) o gli eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo;
- B) eventi assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure vavevoli per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto (ad es. Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc);
- C) eventi riconosciuti di "alto livello sportivo" e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive.

##### **A.2 Riferimenti normativi**

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio Regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e aggiornato con nota del DEFR con DGR 2342 del 30/10/2019 e con risoluzione n. 28 approvata con deliberazione del Consiglio 766 del 26/11/2019, in cui si riconosce il ruolo dei GES quale strumento di promozione della pratica sportiva, grazie al richiamo che esercitano sia in termini di risonanza mediatica, e si prevede di sostenere finanziariamente la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale e di GES;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali".
- la d.g.r.n.4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto sa.49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r.n.X/7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto della comunicazione regime quadro sa 60703;

### A.3 Soggetti beneficiari

Potranno ricevere contributi, a fronte della realizzazione di GES, i soggetti rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;
- b) Discipline Sportive Associate;
- c) Enti di Promozione Sportiva;
- d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;
- e) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;
- f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
- g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;
- h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati nei punti precedenti.

Qualora l'evento sia realizzato da Federazioni Sportive in collaborazione con un Comitato Organizzatore appositamente costituito o da Enti locali in collaborazione con uno dei soggetti indicati sopra, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

### A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pari a 675.000,00 euro, riguarda la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti per tutto il 2021 è così ripartita:

- 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 (per eventi realizzati, rendicontabili nel 2021)
- 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 (per eventi realizzati nell'ultimo trimestre 2021 che dovranno essere rendicontati a partire dal primo gennaio 2022, sempre entro i 90 giorni dal termine della manifestazione).

### A.5 Eventi non ammissibili

Non può essere concesso il contributo agli eventi che:

- perseguano finalità di lucro;
- godano di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia

erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia;

- non si configurino come eventi o manifestazioni sportive (non sono ammissibili ad es. festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali incontri divulgativi);

Inoltre, verranno considerate ammissibili solo le iniziative che attribuiscono un titolo nazionale o internazionale riconosciuto dalle Federazioni Sportive di riferimento, oppure che siano assegnate-organizzate o riconosciute da Federazioni Sportive o da Enti e Organizzazioni riconosciuti dal CONI o dal CIP.

## A.6 Presentazione delle domande

Ai soggetti di cui al punto A.3 del presente Bando è consentita la presentazione della domanda a valere sull'anno 2021 in presenza di eventi:

- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevoli per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo di cui al punto C.3.3.1 – Tipo A) del presente bando;
- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevoli per l'attribuzione di Titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto di cui al punto C.3.3.1 – Tipo B) del presente bando;
- riconosciuti di "alto livello sportivo" e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive di cui al punto C.3.3.1 – Tipo C) del presente bando.

Il medesimo soggetto può presentare più domande fatto salvo che si tratti di eventi diversi.

## B. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Elementi del contributo

Il presente bando è finanziato con risorse proprie di Regione Lombardia. L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione del medesimo evento, purché - nel caso di enti pubblici - non derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.

Il contributo è destinato a sostenere le spese relative ai GES ed è riconosciuto dal Nucleo di valutazione in relazione al punteggio e comunque nella misura massima di 300.000 euro.

Le entrate accertate non possono essere pari a 0.

Tale contributo non potrà essere comunque superiore al disavanzo risultante, a conclusione dell'evento, dalla differenza tra costi quietanzati ed entrate accertate riferite al medesimo evento (al netto del contributo regionale).

La realizzazione di un evento internazionale con entrate da attività commerciale (sponsor) superiori al 20% delle entrate complessive percepite per lo stesso, comporta lo svolgimento di attività economica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente.

Nel caso di eventi internazionali e svolgimento di attività economica, i soggetti richiedenti dovranno scegliere fra:

- *Regolamento UE 1407/2013 "de minimis", che prevede la compilazione dell'allegato.*  
In questo caso le spese ammissibili saranno pari al 50% del costo sostenuto per l'evento, potranno riguardare le categorie di spese di cui al successivo punto B.3.1.
- *Regolamento UE 651/2014 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", nel caso in cui nell'ambito dell'evento si realizzino infrastrutture sportive temporanee.*  
In questo caso le spese ammissibili saranno pari all'80% del costo sostenuto per l'evento, potranno riguardare le categorie di spese di cui al successivo punto B.3.2. e riguarderanno unicamente le infrastrutture sportive, anche temporanee. I soggetti richiedenti dovranno allegare anche una sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture, dalla quale emerga: il contesto ambientale nel quale vengono realizzate le infrastrutture, un progetto architettonico, la descrizione delle installazioni/infrastrutture temporanee e l'elenco dettagliato dei costi

sostenuti per realizzarle, le eventuali misure di salvaguardia del patrimonio, la descrizione dei servizi connessi alle infrastrutture.

- D.g.r.n.4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto sa.49295 «determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r.n.X/7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto della comunicazione regime quadro sa 60703;

La concessione del contributo previsto dal bando non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art.1 par.1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- alle imprese che, se risultanti da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento U.E. n. 651/2014, in quanto applicabile;
- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014.

#### Chiarimenti rispetto ai contributi "de minimis"

Nel caso di scelta del regime "de minimis" di cui al Regolamento UE 1407/2013, i soggetti devono allegare il relativo modello di dichiarazione sostitutiva "de minimis" di cui all'allegato.

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 che:

- attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r.445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett.c) e d) dell'art.2.2 del predetto Regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.

Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis", comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000 euro), il soggetto richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo richiesto. In allegato le istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni "de minimis" ed i modelli di dichiarazione da compilare da parte dei soggetti richiedenti che svolgono attività economica, nel caso in cui la manifestazione ammessa a contributo assume rilievo internazionale.

Si segnala in particolare che:

- gli aiuti "de minimis", concessi possono essere cumulati con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis", comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, il soggetto richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo richiesto;
- ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria" (art.2, par.2 Regolamento n.1407/2013/UE).

#### Chiarimenti rispetto ai contributi in esenzione ai sensi del Regolamento UE 651/2014 "aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali"

Il Regolamento UE 651/2014, ed in particolare l'art. 55, prevede che gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato.

Si segnala in particolare che:

- per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali;
- per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura; tali costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
- per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'importo dell'aiuto non supera le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò è garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11, all'80 % dei costi ammissibili.

Per entrambi i regimi "de minimis" / "aiuti in esenzione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014" dovrà essere allegata una dichiarazione su cause di esclusione, di cui all'allegato, in merito alle cause di esclusione previste dai Regolamenti UE.

## **B.2 Progetti finanziabili**

Gli eventi ammissibili al finanziamento devono possedere i seguenti requisiti essenziali:

- essere realizzati sul territorio lombardo con avvio e conclusione nel 2021 (dal 1/1/2021 al 31/12/2021)
- essere di rilievo internazionale;
- attribuire un titolo riconosciuto dalle Federazioni sportive di riferimento, oppure essere assegnati-organizzati o riconosciuti da Federazioni sportive o da Enti e Organizzazioni riconosciuti dal CONI o dal CIP

Sono finanziabili gli eventi:

- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevoli per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc.) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo;
- assegnati oppure organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevoli per l'attribuzione di Titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto;
- riconosciuti di "alto livello sportivo" e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive;

Il contributo regionale, può essere concesso una sola volta per il medesimo evento, anche a valere su bandi diversi dal presente.

Il contributo è a valere sull'evento indipendentemente dalla presenza di più soggetti organizzatori e, in presenza di evento articolato in tappe, è considerato "evento" la tappa.

### **B.3 Spese ammissibili e soglie di ammissibilità**

#### *B.3.1 Spese ammissibili al contributo (regime "de minimis" o caso di non svolgimento attività economica)*

Le voci di spesa ammissibili a contributo, relative a tutte le domande pervenute ad eccezione di quelle presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono:

- a. Affitto e allestimento di locali, impianti o strutture
- b. Noleggio di attrezzature, strumentazioni e automezzi
- c. Pubblicità, comunicazione, creazione e gestione sito web dell'iniziativa
- d. Compensi e/o rimborsi forfettari per istruttori, arbitri, giudici di gara, speakers
- e. Ospitalità atleti e tecnici della squadra nazionale gareggiante (viaggio, vitto e alloggio), nei soli giorni della manifestazione sportiva
- f. Rinfreschi organizzati per la presentazione della manifestazione e ristori allestiti nel corso della manifestazione
- g. Assistenza sanitaria
- h. Servizi assicurativi stipulati ai fini della manifestazione, purché tale finalità sia esplicitata nell'oggetto della polizza
- i. Imposte, tasse, tasse federali, free, diritti d'autore (SIAE)
- j. Coppe, medaglie e gadget per atleti e partecipanti
- k. Acquisto articoli e materiali sportivi utilizzabili esclusivamente per l'iniziativa
- l. Spese di partecipazione/iscrizione alle gare
- m. Spese generali

#### *B.3.2. Spese ammissibili a contributo (regime di esenzione di cui al Reg. 651/2014)*

Le voci di spesa ammissibili a contributo per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, riguardano le spese relative ai costi di esercizio per la realizzazione ed il funzionamento delle infrastrutture temporanee:

- a. Personale
- b. Materiali
- c. Servizi Appaltati
- d. Comunicazioni
- e. Energia
- f. Manutenzione
- g. Affitto
- h. Amministrazione

#### *B.3.3. Determinazione del contributo regionale*

I contributi saranno assegnati con Decreto del Dirigente competente entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto dal presente Bando, in funzione delle disponibilità finanziarie del *Bollettino Ufficiale* Bilancio regionale a valere sul cap. 6.01.104.10611 "Contributi straordinari per Grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale".

Per i contributi richiesti in regime di esenzione di cui al Regolamento n. 651/2014 (con particolare riferimento all'art. 55 comma 12) della CE del 17 giugno 2014, il contributo erogabile non potrà essere superiore all'80% delle spese ammissibili relative alle infrastrutture, anche temporanee, strettamente connesse alla realizzazione dell'evento.

Per tutti gli altri casi, compresi i contributi richiesti in regime "de minimis", di cui al Regolamento 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo), il contributo erogabile non potrà superare il 50% delle spese.

Ai fini della concessione del contributo regionale, sono definite le seguenti fasce di punteggio:

#### ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Fasce di punteggio	Contributo massimo
da 95 a 100	300.000 euro
da 85 a 94	200.000 euro
da 75 a 84	100.000 euro
da 65 a 74	60.000 euro
da 55 a 64	30.000 euro

Si precisa che il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 55. Al di sotto di tale fascia di punteggio non si potrà accedere ad alcun contributo.

#### C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

##### C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma "Bandi online" all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it); **dalle ore 10.00 dell'8 marzo 2021 e fino alle ore 16.00 del 15 aprile 2021**. Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it); possibile solamente con le seguenti modalità:
  - **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
  - **CIE** (Carta di Identità Elettronica),
  - **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi).
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel:
  - a) compilarne le informazioni anagrafiche;

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve compilare, tra le altre informazioni richieste in anagrafica:

- Codice Fiscale beneficiario
- Ragione sociale beneficiario
- Legale rappresentante
- Sede legale e/o operativa.

L'interessato in sede di presentazione della domanda, dovrà compilare i campi relativi alle caratteristiche dell'evento fornendo, le seguenti informazioni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio:

- la descrizione dettagliata dell'evento con indicazione del luogo, della data di inizio e conclusione dello stesso e di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione: flussi turistici nel periodo dell'evento, numero atleti partecipanti, numero tesserati, partecipazione di squadre femminili e percentuale di presenza femminile sul totale dei presenti, gratuità evento spettatori, evento ecosostenibile, copertura mediatica, descrizione sito web dedicato; TV – radio social network, storicità della manifestazione;
- i dati economici dell'evento con l'indicazione delle entrate previste (distinte in entrate da contributi pubblici e privati) e uscite previste.

Al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:

- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", (allegato se soggetto "de minimis");
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato (allegato - aiuti ai sensi del reg. 651/2014);
- delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (allegato – se l'incaricato è diverso dal legale rappresentante);
- autocertificazione antimafia e autocertificazione iscrizione CCIAA, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici;
- sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture ai sensi del regolamento 651/2014 (da presentare in sede di rendicontazione);
- lettera di assegnazione o autocertificazione nel caso in cui il soggetto organizzatore coincida con il soggetto assegnatario;
- copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, e, in caso di delega, del soggetto delegato alla presentazione della domanda;
- copia dello Statuto/atto costitutivo (obbligatorio solo per i Comitati Organizzatori e per gli altri soggetti senza scopo di lucro aventi come finalità l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive) se non già agli atti degli uffici regionali o se dall'ultima presentazione sono intervenute modifiche;
- altri documenti, se disponibili, a supporto delle dichiarazioni relative ai criteri di valutazione.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di

contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis (ONLUS, Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di "Bandi online" al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

## **C.2 Procedura per l'assegnazione delle risorse**

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria unica.

La domanda sarà valutata in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili, (punteggio maggiore o uguale a 55) verrà definita la graduatoria:

- degli eventi finanziati rispetto alle risorse stanziare e comunque, solo per eventi con punteggio maggiore o uguale a 55;
- degli eventi ammessi ma non finanziati per esaurimento risorse;
- degli eventi non ammessi (punteggio inferiore a 55).

## **C.3 Istruttoria**

### *C.3.1 Modalità e tempi del processo*

L'istruttoria delle domande e la formulazione delle graduatorie saranno effettuate da apposito Nucleo di valutazione, che sarà definito e costituito con successivo atto del Direttore di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi.

Sulla base degli esiti dei lavori del Nucleo, con decreto dirigenziale, il Dirigente competente approverà gli esiti e la graduatoria degli eventi finanziati, degli eventi ammessi e non finanziati e l'elenco degli eventi non ammessi per ogni annualità.

L'istruttoria delle domande sarà svolta entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande secondo le seguenti modalità:

- Istruttoria formale: finalizzata a verificare la presenza dei requisiti dei soggetti beneficiari e la completezza della domanda;
- Istruttoria tecnica: finalizzata all'attribuzione di un punteggio in relazione ai criteri di valutazione.

### *C.3.2 Istruttoria formale*

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Fermo restando quanto previsto al precedente punto A.5 (Eventi non ammissibili) saranno ritenuti ammissibili gli eventi con i seguenti requisiti:

- essere realizzati sul territorio lombardo con avvio e conclusione nel 2021 (dal 1/1/2021 al 31/12/2021);
- essere di rilievo nazionale o internazionale;

- attribuire un titolo nazionale o internazionale riconosciuto dalle Federazioni sportive di riferimento, oppure essere assegnati-organizzati o riconosciuti da Federazioni sportive o da Enti e Organizzazioni riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- essere organizzati da soggetti riportati al punto A.3 del presente Bando;
- aver richiesto preventivamente alla presentazione della domanda, il patrocinio di Regione Lombardia.

### C.3.3 Istruttoria tecnica

L'istruttoria tecnica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

#### 1 - Tipologia dell'evento (punteggio massimo fino a 40 punti)

- A)** Evento assegnato oppure organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale/europeo assoluti che rappresentano la massima espressione agonistica della disciplina sportiva di riferimento (ad es. Campionati mondiali ed europei, Coppe del Mondo, ecc) o eventi che siano riconosciuti con uno straordinario impatto per il territorio lombardo. Punteggio massimo fino a 40 punti;
- B)** Evento assegnato oppure organizzato dalle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali, oppure da Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) oppure valevole per l'attribuzione di titoli sportivi di livello mondiale-europeo di categorie inferiori all'assoluto (ad es. Campionati mondiali juniores/Under 21/Campionati Italiani assoluti, ecc). Punteggio massimo fino a 30 punti;
- C)** Evento riconosciuto di "alto livello sportivo" e/o nell'ambito di uno specifico calendario di manifestazioni sportive. Punteggio massimo fino a 20 punti.

#### 2 - Caratteristiche dell'evento (punteggio massimo fino a 56 Punti)

Le caratteristiche dell'evento definiscono la risonanza e il prestigio legati alle specifiche sportive e di rilevanza per l'intero territorio:

- valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale e contribuire allo sviluppo economico e sociale della Regione: *punteggio max fino a 18 punti*;
- efficacia delle tecniche di divulgazione e promozione dell'iniziativa (copertura televisiva, sito web dedicato, social network) e copertura mediatica dell'evento: *punteggio max fino a 15 punti*;
- sostenibilità finanziaria: presenza di apporti economici derivanti da collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati: *punteggio max fino a 6 punti*;
- capacità degli organizzatori di coinvolgere altri soggetti pubblici o privati: *punteggio max fino a 4 punti*;
- storicità dell'evento a livello nazionale e/o internazionale: *punteggio max fino a 4 punti*;
- numero atleti partecipanti: *punteggio max fino a 4 punti*;
- numero tesserati (riferito alla disciplina di appartenenza): *punteggio max fino a 5 punti*.

#### 3 - Premialità (punteggio massimo fino a 4 punti)

Le premialità definiscono il valore in aggiunta alle caratteristiche dell'evento:

- gratuità evento: *1 punto*;
- eventi realizzati in aree territoriali svantaggiate: *1 punto*;
- partecipazione di squadre femminili: *1 punto*;
- plastic free: *1 punto*.

### C.3.4 Integrazione documentale

Il Nucleo di valutazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti che hanno presentato domanda, chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 giorni solari dalla data della richiesta.

In tale ipotesi, i termini temporali si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata o incompleta risposta del soggetto richiedente, entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

La richiesta di integrazioni e il successivo invio delle stesse avverrà solo ed esclusivamente per via telematica.

Forme di trasmissione diverse da quelle indicate non verranno prese in considerazione.

#### *C.3.5 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

Il decreto dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito di Regione Lombardia [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) specificando l'entità del contributo, nonché condizioni e obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Ai soggetti ammessi al contributo sarà inviata una comunicazione all'indirizzo mail fornito dagli stessi nella domanda di contributo.

### **C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione**

#### *C.4.1 Adempimenti post concessione*

I soggetti beneficiari del contributo regionale sono tenuti a rendicontare le spese sostenute e le entrate incassate per la realizzazione dell'evento.

La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata dal richiedente entro 90 giorni, salvo eventuale richiesta di proroga e previa accettazione, dalla data di conclusione della manifestazione.

Per gli eventi già conclusi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del contributo, la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla precitata data di pubblicazione, salvo eventuale richiesta di proroga e previa accettazione.

In caso il soggetto beneficiario ritenga necessaria una proroga per l'invio della documentazione di rendicontazione, è tenuto a inviare tempestiva richiesta prima della scadenza del termine assegnato. L'amministrazione si riserva di valutare la richiesta e consentire la proroga, fatto salvo il rispetto della competenza di esercizio.

#### *C.4.2 Erogazione del contributo*

A seguito dell'assegnazione del contributo, e della relativa accettazione del beneficiario sul sistema informativo, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, l'erogazione dello stesso avverrà in una unica tranche ed entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute da parte del soggetto beneficiario, salvo interruzioni dovute a richieste di integrazioni o verifiche ispettive in loco, previa verifica istruttoria da parte degli uffici competenti della rendicontazione presentata.

Per la liquidazione sarà necessario:

- il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
- l'autodichiarazione del soggetto richiedente il contributo, al fine dell'acquisizione della certificazione antimafia, nel caso in cui abbia dichiarato di svolgere attività economica.

La condizione preliminare per ottenere il contributo regionale è data dalla differenza tra i costi totali e le entrate totali della manifestazione dichiarate in fase di presentazione della domanda di contributo, laddove le uscite siano superiori alle entrate.

Successivamente alla realizzazione della manifestazione, il disavanzo viene ricalcolato sulla base dei costi e delle entrate rendicontati: il disavanzo considerato per la determinazione dell'erogazione del

contributo regionale, è relativo al bilancio della manifestazione, ossia all'elenco di tutte le voci di spesa concernenti la manifestazione a cui sono sottratte tutte le voci di entrata che la stessa ha registrato.

In ogni caso, fino alla concorrenza massima dell'importo assegnato, il contributo finale erogabile:

- non potrà essere superiore al disavanzo risultante dalla differenza tra i costi totali e le entrate totali della manifestazione (al netto del contributo regionale) accertato in sede di bilancio conclusivo della manifestazione;
- sarà determinato sulla base delle voci di spesa ammissibili, effettivamente sostenute e risultanti dalla rendicontazione presentata.

#### *C.4.3 Rendicontazione*

La rendicontazione dovrà avvenire unicamente in Bandi online.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici;

#### *C.4.4 Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

In caso di non ottemperanza alla richiesta di integrazioni, il contributo spettante potrà essere rideterminato, in tutto o in parte, in funzione dell'istruttoria condotta a valere sulla rendicontazione presentata.

Ai soggetti beneficiari verrà data tempestiva e adeguata comunicazione relativa alla rideterminazione del contributo finale.

Qualora in fase di rendicontazione finale il contributo effettivamente erogabile risultasse di importo inferiore al valore eventualmente percepito a titolo di anticipazione, il soggetto beneficiario sarà tenuto a restituire la differenza, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

Eventuali variazioni in fase di rendicontazione rispetto a quanto indicato in fase di adesione e valutato dal Nucleo di valutazione, dovrà essere adeguatamente motivato.

Eventuali variazioni relative alle caratteristiche dell'evento, identificate quali cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente, dovranno essere comunicate tempestivamente a Regione Lombardia via pec all'indirizzo: **sport@pec.regione.lombardia**.

## **D - DISPOSIZIONI FINALI**

### **D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari**

Il soggetto ha l'obbligo di:

- a. realizzare l'evento secondo i tempi, le modalità organizzative e i contenuti dichiarati nella richiesta di contributo;
- b. esporre il logo regionale, secondo quanto indicato nel brandbook trasmesso dalla Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi ed approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "con il contributo di..." prima del marchio regionale o secondo modalità di valorizzazione del contributo regionale proposte e valutate congiuntamente;
- c. allegare obbligatoriamente il piano comunicazione relativo alla manifestazione, al fine di rendere più efficace l'informazione e la promozione delle politiche più rilevanti e strategiche di Regione Lombardia presso i cittadini lombardi. Il Piano dovrà, fare riferimento e particolare attenzione alle seguenti voci:
  - giornalisti impegnati nella redazione di comunicati stampa, interviste e spazio sia sui quotidiani / settimanali di interesse locale, sia sulle testate nazionali, ed in particolar modo sulle riviste specializzate di settore;
  - spazi pubblicitari su giornali, ecc.;

- comunicazione social con l'apertura di eventuali account Facebook, Instagram, ecc nonché siti internet, appositamente creati;
- produzione di filmati video (indicare la durata) da mandare in onda ogni giorno della manifestazione più un video finale;
- utilizzo di TV locali e nazionali. Realizzazione sintesi da mandare in onda su canali verticali, Rai Sport e Rai Regione;
- produzione di immagini fotografiche per ogni giorno manifestazione;
- striscioni;
- roll-up;
- locandine - poster evento, cartoline, brochure, e tutto il materiale cartaceo e digitale informativo (team invitation, programma gare, ordini di partenza, classifiche, etc..);
- brandizzazioni varie.

Accanto al Logo di RL, dovrà obbligatoriamente essere messa la seguente dicitura: **“Con il contributo di Regione Lombardia”**.

- d. allegare il documento di assegnazione e/o il calendario della manifestazione;
- e. fornire il supporto per effettuare verifiche di quanto convenuto in termini di visibilità e rappresentatività sulle venues di gara prima e durante lo svolgimento dell'evento stesso;
- f. nel caso di eventi che prevedono ingressi a pagamento, rendere disponibile un numero di biglietti da concordare che Regione Lombardia potrà destinare, a determinate categorie di cittadini (es. giovani lombardi meritevoli, ecc.);
- g. trasmettere nei termini previsti la documentazione di rendicontazione;
- h. conservare gli originali della documentazione di spesa e di entrata per almeno cinque anni;
- i. segnalare tempestivamente a Regione Lombardia eventuali variazioni delle coordinate bancarie, della denominazione sociale, del legale rappresentante e di eventuali entrate da privati subentrate a seguito della concessione del contributo.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto altresì a:

- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

## D.2 Decadenze, revoca e rinunce dei soggetti beneficiari

Il dirigente competente provvederà con proprio atto a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) rilascio di dichiarazioni mendaci;
- b) mancata realizzazione dell'iniziativa;
- c) gravi inadempimenti agli obblighi posti a carico del beneficiario;
- d) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini e con le modalità stabilite;
- e) non veridicità della documentazione prodotta in fase di rendicontazione;
- f) mancata esibizione, in fase di eventuale controllo, degli originali dei documenti di spesa e di entrata prodotti in fase di rendicontazione e della documentazione attestante il pagamento delle spese rendicontate.
- g) differenza sostanziale delle caratteristiche dell'evento rispetto a quanto dichiarato in domanda; qualora la dichiarazione di decadenza avvenga in data successiva all'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire l'importo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione.

La rinuncia al contributo concesso, dovrà essere comunicata a Regione Lombardia all'indirizzo [sport@pec.regione.lombardia.it](mailto:sport@pec.regione.lombardia.it). In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

### **D.3 Ispezioni e controlli**

Regione Lombardia si riserva il diritto di verificare, anche attraverso specifici controlli presso la sede del soggetto beneficiario e nei luoghi in cui si svolge la manifestazione, lo svolgimento delle azioni previste, la conformità delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale del soggetto beneficiario del contributo e in particolare i giustificativi di spesa e di entrata presentati in sede di rendicontazione. Il beneficiario è tenuto a consentire le procedure di controllo, ad esibire gli originali della documentazione prodotta in fase di rendicontazione e degli strumenti di pagamento delle spese effettivamente sostenute e delle entrate incassate, pena revoca del contributo e conseguente restituzione della somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali. Tutta la documentazione presentata ai fini della concessione del contributo deve essere conservata dal soggetto beneficiario nella sede indicata nella domanda per cinque anni dalla data di liquidazione del contributo.

### **D.4 Monitoraggio dei risultati**

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato, collegati al presente bando, l'indicatore individuato è il seguente:

- risorse erogate/risorse impegnate;
- analisi della relazione conclusiva relativa alla realizzazione del grande evento sportivo, inviata dai soggetti beneficiari del contributo in sede di rendicontazione, a dimostrazione dei risultati raggiunti con riferimento alle caratteristiche dell'evento e alle premialità di cui ai punti C.3.3.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

### **D.5 Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della U.O. Sostegno al Sistema Sportivo.

### **D.6 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)).

Informazioni relative al bando e agli adempimenti ad esso connessi potranno essere richieste esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: [sport@regione.lombardia.it](mailto:sport@regione.lombardia.it) e telefonicamente al numero:

02.6765.2048 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico

- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012, n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

**SCHEDA INFORMATIVA TIPO  
DA INSERIRE NEI BANDI FINANZIATI CON I FONDI REGIONALI \***

<b>Titolo</b>	GRANDI EVENTI SPORTIVI REALIZZATI SUL TERRITORIO LOMBARDO –ANNO 2021												
<b>Di cosa si tratta</b>	Sostenere la realizzazione sul territorio lombardo di manifestazioni ed eventi sportivi che possiedono un effettivo valore per il territorio regionale, in ragione della risonanza e prestigio legati alle caratteristiche sportive o di rilevante interesse per il territorio.												
<b>Tipologia</b>	Contributi a fondo perduto												
<b>Chi può Partecipare</b>	<p>Potranno ricevere contributi, a fronte della realizzazione di Grandi Eventi Sportivi, i soggetti, in possesso della lettera di assegnazione o autocertificazione nel caso in cui il soggetto organizzatore coincida con il soggetto assegnatario e, rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <p>a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali;  b) Discipline Sportive Associate;  c) Enti di Promozione Sportiva;  d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI;  e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, non lucrative, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva;  f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;  g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutive finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative;  h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti.</p>												
<b>Risorse disponibili</b>	<p>La dotazione finanziaria riguarda la concessione ed erogazione dei contributi per gli eventi svolti per tutto il 2021 è così ripartita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 460.000,00 euro a valere sul Bilancio 2021 (per eventi realizzati, rendicontabili nel 2021)</li> <li>• 215.000,00 euro a valere sul Bilancio 2022 (per eventi realizzati nell'ultimo trimestre 2021 che dovranno essere rendicontati a partire dal primo gennaio 2022, sempre entro i 90 giorni dal termine della manifestazione).</li> </ul>												
<b>Caratteristiche dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo verrà attribuito sulla base del punteggio ottenuto in applicazione dei criteri per le sole spese ammissibili</p> <p align="center"><b>ENTITA' DEL CONTRIBUTO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fasce di punteggio</th> <th>Contributo massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>da 95 a 100</td> <td>300.000 euro</td> </tr> <tr> <td>da 85 a 94</td> <td>200.000 euro</td> </tr> <tr> <td>da 75 a 84</td> <td>100.000 euro</td> </tr> <tr> <td>da 65 a 74</td> <td>60.000 euro</td> </tr> <tr> <td>da 55 a 64</td> <td>30.000 euro</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si precisa che il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è <b>pari a punti 55</b>. Al di sotto di tale soglia di punteggio non si potrà accedere ad alcun finanziamento.</p>	Fasce di punteggio	Contributo massimo	da 95 a 100	300.000 euro	da 85 a 94	200.000 euro	da 75 a 84	100.000 euro	da 65 a 74	60.000 euro	da 55 a 64	30.000 euro
Fasce di punteggio	Contributo massimo												
da 95 a 100	300.000 euro												
da 85 a 94	200.000 euro												
da 75 a 84	100.000 euro												
da 65 a 74	60.000 euro												
da 55 a 64	30.000 euro												
<b>Data di apertura</b>	lunedì 8 marzo 2021, ore 10.00												
<b>Data di chiusura</b>	giovedì 15 aprile 2020, ore 16:00												

<b>Come partecipare</b>	<p>La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma "Bandi online" all'indirizzo <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>;</p> <p>Per la compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà allegare la seguente documentazione, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo:</p> <p>dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", (allegato se soggetto "de minimis");</p> <p>dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti di Stato (allegato - aiuti ai sensi del reg. 651/2014);</p> <p>delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (allegato - se l'incaricato è diverso dal legale rappresentante);</p> <p>autocertificazione antimafia e autocertificazione iscrizione CCIAA, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. Del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici;</p> <p>sintetica relazione relativa al progetto di infrastrutture ai sensi del regolamento 651/2014 (da presentare in sede di rendicontazione);</p> <p>lettera di assegnazione o autocertificazione nel caso in cui il soggetto organizzatore coincida con il soggetto assegnatario;</p> <p>copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, e, in caso di delega, del soggetto delegato alla presentazione della domanda;</p> <p>copia dello Statuto/atto costitutivo (obbligatorio solo per i Comitati Organizzatori e per gli altri soggetti senza scopo di lucro aventi come finalità l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive) se non già agli atti degli uffici regionali o se dall'ultima presentazione sono intervenute modifiche;</p> <p>altri documenti, se disponibili, a supporto delle dichiarazioni relative ai criteri di valutazione.</p> <p>Tempistiche presentazione domande: alle ore 10.00 dell'8 marzo 2021 e fino alle ore 16.00 del 15 aprile 2021.</p>
<b>Procedura di Selezione</b>	La procedura di selezione è una procedura valutativa, tramite istruttoria tecnica.
<b>Informazioni e Contatti</b>	<p>Tel. 02.6765.2048</p> <p>Casella di posta certificata: <a href="mailto:sport@regione.lombardia.it">sport@regione.lombardia.it</a></p> <p>dal lunedì al venerdì: 9:30 -12:30</p>

(\*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

#### D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato.

### D.8 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti

Area	DFS U.O. Sport e Grandi Eventi sportivi
Unità organizzativa	Sostegno al sistema sportivo
Telefono	02.6765.2048
Indirizzo	P.zza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano
Casella di posta certificata	<a href="mailto:sport@regione.lombardia.it">sport@regione.lombardia.it</a>
Orari di apertura al pubblico	dal lunedì al venerdì: 9:30 -12:30

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

### D.9 Riepilogo date e termini temporali

FASE	PERIODO	RIFERIMENTI
<b>PRESENTAZIONE DOMANDA ON LINE</b>	Da lunedì 8 marzo 2020 ore 10:00 a giovedì 15 aprile 2020 ore 16:00	Tel. 02.6765.2048 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e-mail <a href="mailto:sport@regione.lombardia.it">sport@regione.lombardia.it</a>
<b>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA</b>	Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande	
<b>PRESENTAZIONE DELLA RENDICONAZIONE</b>	La rendicontazione dovrà essere presentata dal richiedente entro 90 giorni data di conclusione della manifestazione. Per gli eventi già conclusi alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di assegnazione del contributo, la rendicontazione delle spese dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla precitata data di pubblicazione	
<b>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	Entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.	

## MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

**Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013:**

### Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

*Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

*un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*

*un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*

**un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.**

*Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.*

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

### Art. 2359 cc

*Sono considerate società controllate:*

*1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*

*2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con*

*(1)*

*essa*

*Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo*<sup>(2)</sup>  
*se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati* .

Note:

(1)

*Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.*

(2)

*Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.*

**Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:**

*Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.*

*Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.*

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,  
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.  
445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa <sup>1</sup>	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov	

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa  <sup>2</sup>	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
	Comune	CAP	Via	n.	prov
Sede legale	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando/Misura/Regime [●]

**Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 Dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio**

**PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;**

**CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),**

<sup>1</sup> Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

<sup>2</sup> Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

**DICHIARA**  
**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**

Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

**e/o**

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

\* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

\_\_\_\_\_, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

In fede  
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa \*)

\_\_\_\_\_

(\*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESENZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto	
	(Nome Cognome)
nato/a a	
	(Comune)
	(    )
	(Prov.)
	il    _____ / _____ / _____
	(gg/mm/aaaa)
residente in	
	(Comune)
	(    )
	(Prov.)
	_____ (Num)
	(Via, Piazza, ecc.)

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/> legale rappresentante della società	
	(Ragione sociale)
<input checked="" type="checkbox"/> titolare dell'impresa	
	(Denominazione)
con sede in:	
	(Comune)
	(    )
	(Provincia)
	_____
	(Via, Piazza, ecc.)
	_____
	(Numero)
Tel.	
	_____
C.F./P.IVA:	
	_____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / _____
_____	_____	€ _____, ____	___ / ___ / _____

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Luogo)

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Linee guida Reg. (UE) n. 651/2014\_modello 2

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DECRETO DEL  
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N.445. (impresa in  
difficoltà)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_)  
il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_) in  
qualità di *(barrare la casella che interessa)*

titolare dell'impresa individuale

- denominazione \_\_\_\_\_
- con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_)  
partita IVA/ codice fiscale \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

*(oppure)*

rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione \_\_\_\_\_
- con sede a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) in  
via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (CAP \_\_\_\_\_) partita  
IVA/codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da *(indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione)* \_\_\_\_\_

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

**DICHIARA**

che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "**impresa in difficoltà**" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
  2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE  
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO  
Grandi Eventi Sportivi 2021

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Presidente     Legale rappresentante pro tempore     Altro

della società denominata \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

tel.: \_\_\_\_\_ cell. Referente: \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) \_\_\_\_\_

indirizzo P.E.C. \_\_\_\_\_

autorizzato  con procura dal competente organo deliberante della società  dallo Statuto

**DICHIARA DI CONFERIRE**

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) \_\_\_\_\_

in qualità di (denominazione intermediario) \_\_\_\_\_

### PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando Grandi Eventi Sportivi 2021 quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

**Domicilio Speciale:** è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.
  
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

## RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Oppure

Alla Direzione \_\_\_\_\_  
Unità Organizzativa \_\_\_\_\_/Struttura \_\_\_\_\_

(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME\* \_\_\_\_\_

NOME\* \_\_\_\_\_

NATA/O\* IL \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

RESIDENTE\* IN \_\_\_\_\_ - Prov. (\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Documento identificativo (all.) \_\_\_\_\_

Diretto interessato  Legale rappresentante (all. Doc)  procura da parte (all. Doc)

**CHIEDE**

di visionare  di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  di estrarne copia conforme in bollo

**DOCUMENTAZIONE RICHIESTA** (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

---

---

**MOTIVO DELL'ACCESSO** (art. 25 Legge 241/90):

---

---

---

---

---

**INDIRIZZO** (per comunicazioni/copie):

---

---

---

#### DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

---

---

\*Dati obbligatori



RegioneLombardia

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### PER IL SERVIZIO XXXXXXXXXX

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d'ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento. [prevedere nel caso sia applicabile]

#### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (dettagliare la tipologia dei dati personali. Es: dati anagrafici....) sono trattati al fine di \_\_\_\_\_ [Inserire la finalità istituzionale da personalizzare in funzione del servizio], come definito da legge, Regolamento o altra norma di riferimento [Inserire riferimento normativo laddove esistente: numero della norma, regolamento data e titolo].

#### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. [Verificare modalità di trattamento]

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

#### 3. Profilazione

I dati personali vengono utilizzati per profilare, con procedimenti automatizzati, caratteristiche, qualità, comportamenti dell'interessato dalle quali possono discendere effetti giuridici o effetti che possono incidere sullo stesso? Se sì, con quali logiche avviene tale profilazione e quali sono gli effetti e le conseguenze? [Da compilare solo nel caso sia applicabile]

#### 4. Titolare del Trattamento

•

Titolare del trattamento dei Suoi dati è/sono .....

[es: Regione Lombardia, con sede in .....]

#### 5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

## 6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con \_\_\_\_\_ [Inserire finalità trattamento].

## 7. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: (indicare categorie di soggetti ad es. Comuni, altri Enti) [Da prevedere e completare solo nel in cui ci sia un trasferimento di dati]

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare (da compilare nel caso in cui sia stato designato uno/più responsabili. Se è solo uno, indicarlo)

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi [verificare se per il trattamento in oggetto non è prevista pubblicazione]

## 8. Trasferimento dati all'estero [compilare solo se applicabile]

Nel caso fosse applicabile:

- ✓ Inserire dettagli di contatto ed ubicazione dei soggetti destinatari;
- ✓ Precisare la sussistenza o meno di un rischio particolare con riferimento a paesi per i quali non esistono condizioni di reciprocità nelle giurisdizioni di destinazione dei dati in materia di tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati;
- ✓ Precisare quali precauzioni di sicurezza siano state adottate (es. clausole contrattuali tipo, regole societarie vincolanti, ecc.).

## 9. Tempi di conservazione dei dati

[Inserire tempistica di conservazione dei dati personali in base alla specifica normativa di riferimento oppure, laddove non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Non si deve trattare di tempistica generica ma determinata]

## 10. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ [Inserire mail] oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo \_\_\_\_\_ [Inserire indirizzo postale] all'attenzione della Direzione Competente \_\_\_\_\_ [Inserire Direzione competente]

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

(Le parti evidenziate in giallo vanno inserite e compilate solo se applicabili)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI  
CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL**

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ (titolare/legale rappr.)

della Ditta \_\_\_\_\_ Esercente l'attività di \_\_\_\_\_

Cod.Fisc. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ID Progetto \_\_\_\_\_

C.C.N.L. applicato:  edilizia;  edile con soli impiegati e tecnici;  altri settori (specificare quale)**TIPO DITTA (vedi allegato 1)**

- Datore di lavoro       Gestione separata - Committente/Associante
- Lavoratore autonomo     Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine****DICHIARA**di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma \_\_\_\_\_

**DICHIARA**ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale \_\_\_\_\_
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

**Allegato 1**

**Datori di lavoro:** soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

**Lavoratori autonomi:** soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Committenti/Associanti:** soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

**Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti):** soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

## FIRMA ELETTRONICA

Il [Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del [Regolamento eIDAS \(n. 910/2014\)](#) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella [DECISIONE DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1506](#) DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
  - a) è connessa unicamente al firmatario;
  - b) è idonea a identificare il firmatario;
  - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
  - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

**Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017** devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

## APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

### Esenzioni dagli obblighi di bollo

*L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972*

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'<sup>3</sup>

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

### **Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.**

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

#### **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE**

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»”, sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto

richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

### **Sezione B: Rispetto del massimale.**

#### *Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

#### *Periodo di riferimento:*

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

#### *Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda*

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:  
All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010  
All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010  
Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)  
Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammontano ad un totale di 6.000 €  
Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

*La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di de minimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)*

### **Sezione C: Campo di applicazione**

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n. 717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le

attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in *de minimis* come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013<sup>4</sup>

#### Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti '*de minimis*' con altri aiuti di Stato e gli aiuti '*de minimis*' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «*de minimis*» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento *de minimis* generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri regolamenti «*de minimis*» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dal bando al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€. Però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in '*de minimis*' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

#### Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto '*de minimis*' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto '*de minimis*' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

4 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «*de minimis*» concessi in conformità dello stesso regolamento

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014.

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, il bando dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

## ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

### FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

### FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema. Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

### FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

### FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

### FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.

## ISTRUZIONI ANTIMAFIA

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
  
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
  
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
  
- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:
  - a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
  - b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
  - c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

## Schema controlli antimafia

<b>I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni</b>	
<b>Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)</b>	
<b>Impresa individuale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Titolare dell'impresa</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2</li> </ol>
<b>Associazioni</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legali rappresentanti</li> <li>2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)</li> <li>3. <i>m</i> familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2</li> </ol>
<b>Società di capitali o cooperative</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legale rappresentante</li> <li>2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale</li> <li>5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)</li> <li>6. socio ( in caso di società unipersonale)</li> <li>7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;</li> <li>8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7</li> </ol>

<b>Società semplice e in nome collettivo</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tutti i soci</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società in accomandita semplice</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. soci accomandatari</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere con sede secondaria in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia</li> <li>2. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</li> </ol>
<b>Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa</li> <li>2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1</li> </ol>
<b>Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata</li> <li>2. Direttore tecnico (se previsto)</li> <li>3. membri del collegio sindacale (se previsti)</li> <li>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3</li> </ol>
<b>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> <li>4. membri del collegio sindacale (se previsti)***</li> <li>5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.</li> <li>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</li> </ol>
<b>Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. legale rappresentante</li> <li>2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**</li> <li>3. direttore tecnico (se previsto)</li> </ol>

	<p>4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)**</p> <p>5. membri del collegio sindacale (se previsti)***</p> <p>6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5</p>
<p><b>Raggruppamenti temporanei di imprese</b></p>	<p>1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società</p> <p>2. direttore tecnico (se previsto)</p> <p>3. membri del collegio sindacale (se previsti)**</p> <p>4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3</p>
<p><b>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici</b></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

**\*Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e,

comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

**\*\*Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

**\*\*\* Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

#### **Concetto di “familiari conviventi”**

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

#### **Concetto di “socio di maggioranza”**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.